



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

IV SETTORE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
L. 328/00 DISTRETTO SOCIO SANITARIO D/23

Prot. 77704

Addi 5 AGO. 2011

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 73 L. 328/00

OGGETTO: L. 328/00 P.d.Z. 2010/2012 - 3° Triennio - 1° annualità Distretto Socio-Sanitario D/23. Invito a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (anziani, adulti e minori) per 8 mesi residenti nei Comuni del distretto, ai sensi dell'art. 15 L.r. 4/96 e art. 21 L.r. 22/96. Approvazione capitolato, prospetto criteri di valutazione, lettera d'invito, DUVRI e prospetto costi.

IL DIRIGENTE

VISTO l'accordo di programma approvato con determina sindacale n. 37/09;

CONSIDERATO che occorre attivare le procedure per l'affidamento del servizio di assistenza in favore di soggetti non autosufficienti (anziani, adulti e minori) al fine di soddisfare le esigenze dei soggetti bisognosi;

VISTO l'art. 15 della L.r. 4/96 e s.m. e i. quale risulta ai sensi del comma 12 art. 63 L.r. 23/12/02 n. 23 che prevede l'aggiudicazione a procedura negoziata (ex trattativa privata) entro il limite di 400 mila euro in favore di istituzioni socio assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall'art. 26 della L.r. 22/86 autorizzati ai sensi dell'art. 28 della stessa legge;

DATTO ATTO che il 3° comma del suddetto art. 15 della L.r. 4/96 faculta il comune a preferire le istituzioni socio assistenziali aventi sede legale nell'ambito comunale;

VISTA la circolare 548/05 con la quale l'Assessorato alla famiglia ha precisato che l'ambito territoriale di riferimento coincide col distretto socio sanitario;

VISTA la circolare 18/03/03 n. 85 dell'Assessorato alla famiglia (ex assessorato EE.LL.) con la quale al comma 3° del punto 32 per "l'affidamento dei servizi socio sanitari viene precisato che gli enti locali possono assicurare la partecipazione del 3° settore ricorrendo a forme di aggiudicazione dei servizi che coinvolgono gli stessi organismi sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino la radicata territorialità Ommissis";

DATO ATTO che, pertanto, possono essere invitate alla procedura negoziata (ex trattativa privata) de qua anche le cooperative iscritte all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare ed aventi radicata territorialità nel distretto, nel senso che in atto svolgono servizi socio assistenziali per conto dei comuni facenti parte del distretto socio sanitario D/23:

- cooperativa sociale "AZIONE SOCIALE" Via San Vito s.n. 90012 CACCAMO (PA) (gestisce una comunità per disabili in Nicosia);

DATO ATTO, inoltre, che alla gara potranno essere ammesse anche le coop. associate in ATI, consorzi, etc., con quelle invitate

RITENUTO, inoltre, dover invitare, alla procedura negoziata (ex trattativa privata) le seguenti istituzioni socio assistenziali iscritte all'albo regionale per la tipologia assistenza domiciliare ied avente sede legale nell'ambito del distretto socio sanitario D/23:

1. Coop "Azione Sociale" arl onlus - Via S. Vito s.nc - 90012 CACCAMO (PA);
2. Cooperativa SOLIDARIETA' ERBITENSE - - Gagliano Via Roma, 36;
3. Coop. AURORA Piazza Martiri D'Ungheria, 18 Troina
4. Soc. Coop. "SOS Assistance" - Viale Vittorio Veneto, 14 Troina;
5. Cooperativa sociale "PENELOPE" - C/da Torretta - Nicosia;

VISTA la circolare ASS.EE.LL. del 31/10/02 n. 15, con la quale si ribadisce il principio affermato dal D.A. EE.LL. 02/05/02 per cui per l'affidamento dei servizi socio assistenziali gli enti locali debbono procedere alla

procedura negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 23 lett. B D.L.vo n. 157/95 e s.m. ed integrazioni;

VISTO il capitolato speciale d'appalto (sub. "A"), con allegato il prospetto dei costi (sub.A1), disciplinante il rapporto di che trattasi, che viene allegato alla presente per formare parte integrante ed inscindibile;

VISTO il prospetto dei criteri per la valutazione delle offerte che viene allegato alla presente sub "B", DUVRI (allegato "C");

VISTA la lettera di invito ditte Sub "D";

RITENUTO doverli approvare,

RITENUTO, altresì, dover procedere all'affidamento del servizio de qua mediante esperimento di procedura negoziata con gara, senza previa pubblicazione di bando a favore della cooperativa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per la gestione del servizio di assistenza domiciliare;

VISTO l'Ord. EE.LL.,

DETERMINA

Di affidare a procedura negoziata il servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (anziani, adulti e minori) residenti nel distretto, ai sensi dell'art. 15 della L.r. n. 4/96 come modificato dall'art. 21 della L.r. 22/96 quale risulta ai sensi del comma 12 art. 63 L.r. 23/12/02 n. 23 e con criterio, ai sensi dell'art. 23 lett. B D.L.vo 157/95 e s.m., sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile secondo i criteri di valutazione di cui al prospetto (sub. B).

Di approvare.

- Il capitolato speciale (sub. A) con allegato il prospetto dei costi (sub. A1);
- Il prospetto dei criteri per la valutazione dei costi (sub. B) e DUVRI (allegato "C").
- la lettera di invito ditte (sub. "D");

Di dare atto:

- Che il costo complessivo dell'appalto de qua è di € **122.231,00 + € 400,00** (oneri per la sicurezza);
- Che la somma di € **101.859,46** riferentesi alla erogazione del servizio di che trattasi per il **1° annualità - 3° triennio - PdZ 2010/2012** fa parte della somma complessiva di € **401.651,00** già impegnata con determinazioni dirigenziali n° 105/09 (L. 328/00) - 610/09);
- Per quanto riguarda la parte della somma residua di € **20.771,54** sarà impegnata con un provvedimento successivo.

Che il presente appalto è escluso dal codice dei contratti ai sensi dell'art. 20 del D.L. 163/2006.

Che la commissione di gara sarà monocratica ovvero sia diretta dal dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Nicosia.

Di stabilire che nella ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità di cui alla L. n. 448/91 e D.I. n. 13/02, si potrà procedere alla sospensione, riduzione del servizio o risoluzione del contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

Di invitare le seguenti cooperative:

1. **Coop "Azione Sociale" arl onlus - Via S. Vito s.nc - 90012 CACCAMO (PA);**
2. **Cooperativa SOLIDARIETA' ERBITENSE - Gagliano Via Roma, 36;**
3. **Coop. AURORA Piazza Martiri D'Ungheria, 18 Troina;**
4. **Soc. Coop. "SOS Assistance" - Viale Vittorio Veneto, 14 Troina;**
5. **Cooperativa sociale "PENELOPE" - C/da Torretta - Nicosia;**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde provvedere agli adempimenti consequenziali.



IL DIRIGENTE
(dot. Giovanni LEONARDI)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI, ADULTI E MINORI)

ART. 1

Oggetto - Prestazioni

Si premette che il Comune di Nicosia, in qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario D/23, d'ora in poi verrà nominato "Comune".

La cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani, adulti e minori non autosufficienti – temporanea o definitiva – senza idoneo supporto familiare, mediante le seguenti prestazioni:

1. aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (riordino del letto e della stanza, pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti, cambio della biancheria) e igiene e cura alla persona per tutti i comuni;
2. igiene e cura alla persona anche extra domicilio (es. scuola, ect.)
3. sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali, anche in collaborazione con il vicinato, le strutture ricreative e culturali, il volontariato, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti alla vita di relazione (accompagnamento per visite mediche od altre necessità, presso centri diurni, amici, parenti, o per manifestazioni e spettacoli);
4. rilevazione costante dei bisogni e verifica delle attività e dei programmi individuali d'intervento, al fine di un'attività di programmazione del servizio coordinata con l'ufficio comunale competente.

ART. 2

Personale

La cooperativa presta il servizio attraverso i propri soci-lavoratori e i dipendenti, adeguatamente qualificati, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate dal Comune nell'attuare il servizio.

Al fine di assicurare la qualità del servizio occorre rendere flessibile il riferimento agli utenti operatori ne consegue che le prestazioni saranno stabilite sulla scorta di valutazioni operate dall'ufficio di Servizio Sociale dei vari comuni di concerto con la cooperativa., avuto riguardo agli utenti e delle condizioni psico-fisiche e socio-familiari degli stessi, avuto altresì riguardo dello standard rapporto operatore/utente.

La cooperativa metterà, quindi, a disposizione durante il periodo di espletamento del servizio, il seguente personale (da lunedì a venerdì esclusi festivi)

- n. 2 Assistenti Sociali (D/3)
- n. 12 Assistenti domiciliari forniti di apposito titolo di formazione professionale (C/1). Potranno essere previste, ove è necessario, altresì, figure in sostituzione di assistenti domiciliari purchè allo stesso livello cat. C1 – le suddette figure sostitutive dovranno essere autorizzate dal comune capofila.
- Un assistente domiciliare non formata (B1).
- **In caso di offerta migliorativa (ausiliario disbrigo commissioni A/1)**

ART. 3

Mansioni

Le figure impegnate per il servizio di assistenza domiciliare ad anziani, adulti e minori devono attenersi alle specifiche mansioni che qui di seguito si riportano.

1) Assistente sociale (D/3):

Coordina gli interventi dei vari operatori del servizio attraverso piani di lavoro periodici.

Verifica, contestualmente all'esecuzione delle prestazioni programmate, la loro necessità ed efficacia.

- Promuove riunioni di tutti gli operatori del servizio per lo scambio reciproco di esperienze e l'analisi degli interventi attuati o da attuare con eventuale partecipazione dell'assistente sociale comunale.

Sottopone ai servizi sociali comunali le proposte utili al migliore funzionamento del servizio e relaziona mensilmente sull'andamento generale e sull'attività svolta (prestazioni, tempo impiegato, operatori coinvolti).

Cura i rapporti con i servizi socio-sanitari e ricreativo-culturali del territorio, offrendo ad essi la propria collaborazione e sollecitandone gli interventi in azione complementare al servizio domiciliare.

E' responsabile della gestione del personale, può autorizzare le ferie ed i permessi, previa sostituzione o supplenza, tiene i registri, gli archivi e la documentazione tutta relativa al servizio.

2) Assistente domiciliare (C/1):

Aiuta nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto e mettersi a letto, recarsi in bagno, vestirsi e svestirsi, assunzione dei pasti, deambulazione corretta; uso di accorgimenti per una giusta posizione della persona costretta a letto, uso di accorgimenti e attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare).

Igiene e cura alla persona. In caso di necessità le prestazioni potranno essere svolte extra domicilio (es. scuola, ect.)

Aiuta nel governo dell'alloggio e nelle attività domestiche (riordino del letto e della stanza, pulizia generale dell'alloggio e lavaggio della biancheria, rammendo, stiratura della stessa; riordino indumenti, biancheria, vestiario, cura delle condizioni igieniche dell'alloggio, preparazione e/o aiuto per la preparazione dei pasti, lavaggio delle stoviglie in genere).

Accompagna l'utente per le visite mediche, per le visite ad amici e familiari, per la frequenza di centri socio-ricreativi, ecc..

Collabora con l'Assistente Sociale per la predisposizione e la verifica del piano di lavoro.

3) Assistente domiciliare non formata (B1)

Svolge tutte quelle funzioni di ausilio all'assistente domiciliare per le quali non è prevista una formazione specifica garantisce un supporto logistico.

4) Ausiliario disbrigo commissioni (A/1) (offerta migliorativa)

Cura il disbrigo di semplici pratiche, lo svolgimento di piccole mansioni, quali il ritiro di pensioni, il pagamento di bollette, ecc..

Si occupa della pulizia straordinaria dell'alloggio e di singole prestazioni differenziate quali servizio lavanderia e stireria, la distribuzione dei pasti (ove previsti), ecc..

Garantisce, pertanto, un supporto logistico agli operatori ed al servizio nel suo complesso.

ART. 4

Obblighi

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere muniti di titolo specifico di qualifica professionale conforme alla vigente normativa e alle mansioni espletate.

Le prestazioni da effettuarsi in ordine al presente capitolato non potranno in alcun caso costituire rapporto di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

Tutti gli operatori dovranno assolvere con impegno e diligenza le loro mansioni, favorendo a tutti i livelli un clima di reale e responsabile collaborazione in armonia con gli scopi che l'ente persegue.

La cooperativa dovrà garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante il percorso da effettuare nello svolgimento dell'attività, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

La cooperativa, non appena inizierà il servizio dovrà fornire all'ufficio di Servizi Sociali un prospetto dal quale risultino:

- le generalità di tutti gli operatori impiegati con i titoli di studio e/o qualifiche professionali posseduti (per i titoli di studio e/o professionali è possibile fare riferimento, eventualmente, a copie autentiche che dovessero essere agli atti del Comune);
- un organigramma completo degli assistenti domiciliari.

La cooperativa dovrà comunicare ogni sostituzione del personale, dovuta sia ad assenza che ad inidoneità allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. Le osservazioni o i richiami di particolare rilievo che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover fare nei riguardi degli operatori saranno preventivamente comunicati al responsabile dell'ente.

Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile dell'ente e vidimato dal responsabile dell'ufficio comunale competente.

La cooperativa si obbliga a dare tempestiva comunicazione all'A.C. di qualsiasi variazione intervenuta sul numero degli utenti e sulla tipologia delle prestazioni erogate.

Il Comune esercita, tramite il Servizio Sociale, le funzioni di programmazione e controllo:

- 1) sull'osservanza degli obblighi previsti dal presente contratto a carico dell'Aggiudicataria;
- 2) sulle prestazioni erogate dagli operatori;
- 3) sul livello qualitativo delle prestazioni;
- 4) sul grado di soddisfazione dell'assistito e dei propri familiari;
- 5) sull'adeguatezza della distribuzione oraria operativa;
- 6) sull'orario assegnato.

Il Comune informa tempestivamente il referente dell'ingresso potenziale di nuovi utenti consentendone una rapida presa in carico e predispone il P.A.I. comprendenti:

- a) gli obiettivi da raggiungere;
- b) l'insieme delle prestazioni da fornire agli utenti, che costituiscono il piano personalizzato;
- c) il numero delle ore settimanali di assistenza e la loro distribuzione giornaliera nelle fasce orarie antimeridiane e pomeridiane.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere i servizi oggetto del presente capitolato sulla base delle specifiche indicazioni del Comune.

Tutte le modifiche organizzative dell'Aggiudicataria che implicano cambiamenti nell'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare, dovranno essere concordate con il Comune.

Le prestazioni agli utenti saranno rese nei giorni da lunedì a venerdì esclusi i festivi, eccezionalmente anche in giorni diversi e/o festivi. Le prestazioni agli utenti debbono essere fornite di massima entro le seguenti fasce orarie:

- giorni feriali:dalle 7,30 alle 19,00 con possibile anticipazione alle 7,00 e posticipazione alle 20,00.

Saranno assunti specifici accordi per esigenze particolari dei disabili, e le ore di intervento potranno essere concentrate nella fascia oraria 7,30 – 9,40 per garantire ai disabili allettati la prestazione in tempi adeguati al bisogno.

L'Aggiudicataria è garante verso il Comune del rispetto degli orari stabiliti e delle prestazioni rese dal proprio personale, sulla base degli impegni richiesti dal Comune.

L'avvio dell'intervento per i nuovi utenti, viene garantito dall'Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria si obbliga a garantire l'erogazione della prestazione senza soluzione di continuità.

L'Aggiudicataria si impegna ad osservare le norme di garanzia per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali di cui all'accordo PG n. 7719/96, adottato dalla Commissione di Garanzia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 146/90 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la comunicazione preventiva, tempestiva degli scioperi, nonché interventi di emergenza.

Ogni variazione del suddetto accordo sarà comunicata dal Comune all'Aggiudicataria.

L'Aggiudicataria è responsabile esclusiva della gestione del proprio personale ed è tenuta ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. Garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti. Nello svolgimento delle proprie funzioni gli Assistenti di Base debbono rendere riconoscibile uno stile professionale, costituito, tra l'altro, da abbigliamento adeguato e da tesserino visibile di riconoscimento, recante la qualifica lavorativa.

L'Aggiudicataria è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro.

L'Aggiudicataria assicura tutti i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da essa dipendente.

L'Aggiudicataria garantisce i collegamenti con il Servizio Sociale dei Comuni tramite l'assistente sociale.

L'Aggiudicataria si impegna a sostituire l'operatore di cui, per dimostrabili e palesi motivazioni, si ritenesse inadeguato l'operato.

L'Aggiudicataria è tenuta all'utilizzo e alla compilazione degli strumenti informativi, al fine del controllo della regolare esecuzione delle prestazioni, e a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti informativi. Nella stesura del programma di lavoro degli operatori dovranno essere resi visibili i tempi di percorrenza tra un intervento e il successivo che, comunque, non vengono considerati alla stregua di prestazione onerosa per il Comune.

La cooperativa si impegna a rispettare per gli operatori impiegati i contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Nel caso di inottemperanza, l'A.C., oltre a farne segnalazione all'ispettorato del lavoro ha facoltà di sospendere il pagamento sino al 20% dell'importo dovuto in base alla presente convenzione, con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. La cooperativa non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento.

L'Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la documentazione attestante il pagamento degli stipendi, il regolare versamento dei contributi previdenziali.

Rimane a carico della cooperativa ogni responsabilità in caso di infortuni e in caso di danni arrecati - eventualmente - a persone e/o cose dell'Amministrazione Comunale o di terzi per colpa anche lieve dei suoi lavoratori in relazione alle prestazioni della presente convenzione.

Il servizio deve essere approntato dalla cooperativa con propri capitali, mezzi tecnici, personale, attrezzi ed eventuali automezzi.

Per quanto riguarda tutti gli altri servizi, la frequenza sarà subordinata all'effettivo bisogno dell'assistito e gli orari potranno, di conseguenza, essere resi più flessibili, previo concerto con l'ufficio servizi sociali dei vari comuni.

ART. 5

Volontariato

La cooperativa, nello svolgimento delle attività, può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale con l'Amministrazione Comunale e senza corresponsione di alcun compenso. I volontari e gli obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori deve quindi essere autorizzata dall'amministrazione comunale e sarà complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e di coloro che prestano il servizio civile non concorrono alla determinazione del costo del servizio né alla determinazione di alcun costo di qualsiasi genere per il Comune.

ART. 6

Durata

L'appalto ha la durata presunta di 8 mesi (e comunque fino all'esaurimento dei fondi stanziati) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio (termine ordinatorio).

E' escluso il rinnovo tacito.

L'offerta vincola immediatamente l'aggiudicataria per 180 gg. dalla data di scadenza fissata negli atti di gara per la ricezione delle offerte. Il Comune di Nicosia è vincolato dalla data di consegna provvisoria dell'appalto che avverrà dopo la verifica dei requisiti dichiarati.

In caso di mancata presentazione dell'aggiudicataria alla stipulazione del contratto, ovvero di mancato assolvimento degli oneri a carico dell'aggiudicatario, il Comune di Nicosia si riserva la facoltà di revocare l'aggiudicazione e di aggiudicare il servizio ad altra impresa, fatti salvi i diritti di risarcimento per i danni subiti.

Il servizio potrà essere sospeso in presenza di carenza di disponibilità finanziaria che dovesse verificarsi per qualsiasi causa, senza che la ditta affidataria abbia nulla a vantare fermo restando che, una volta superata la difficoltà economica, lo stesso sarà riattivato senza che il periodo di sospensione venga computato ai fini dei tempi di durata contrattuale.

ART. 7

Penali-risoluzione anticipata del contratto

L'Amministrazione Comunale si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti a carico dell'aggiudicatario.

Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno, ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza.

Le seguenti ipotesi di inadempimento, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, costituiscono oggetto di applicazione di penali, per ciascun episodio:

- Mancata esecuzione o sospensione o abbonamento da parte del personale dei servizi affidati: € 1.550,00;
- Mancata e/o scorretta gestione delle emergenze: € 1.050,00;
- Svolgimento di attività privata all'interno dell'attività e orario di servizio: € 1.050,00;
- Impiego di personale non qualificato: € 500,00 per ogni unità;
- Violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili: € 500,00.

La somma corrispondente alle eventuali penalità verrà detratta dalle rispettive liquidazioni.

Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti dai maggiori danni causati al Comune.

Ai sensi dell'art. 1.456 c.c., nel caso dovessero verificarsi reiteratamente (più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Aggiudicataria anche a seguito di diffide formali del Comune, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto, con comunicazione scritta in forma di lettera raccomandata, fatti salvi i propri diritti di risarcimento per gli eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altra impresa gli interventi in sostituzione dell'Aggiudicataria. Quest'ultima si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo gestore.

Costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- a) Grave violazione e inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato;
- b) Sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio affidato senza validi motivi il comune potrà non applicare sanzioni in caso di valide giustificazioni accettate dal dirigente responsabile.
- c) Impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
- d) Gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori della ditta;

L'Amministrazione Comunale potrà così ottenere la risoluzione del contratto in caso di cessazione dell'impresa appaltatrice, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, nonché, qualora venga modificata la ragione sociale dell'impresa in modo tale da non contemplare più le prestazioni oggetto di codesto appalto.

L'affidamento a terzi viene notificato all'inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.

Di conseguenza saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale, senza pregiudizio per ulteriori azioni risarcitorie.

Le sanzioni potranno non essere applicate nel caso la cooperativa fornisca delucidazioni o giustificazioni che siano accettate dal dirigente coordinatore del distretto D/23.

Viene stabilito, altresì, che nell'ipotesi di mancato rispetto del patto di stabilità di cui alla L. n. 448/91 e D.L. n. 13/02 e s.m. e i., il comune potrà procedere alla sospensione, riduzione del servizio o risoluzione anticipata del contratto, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere.

ART. 8

Controllo e verifica dei risultati

Sul servizio svolto dalla cooperativa sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito:

- all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti;
- al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti di soci lavoratori e dei dipendenti;
- ad ogni ulteriore adempimento di cui agli articoli precedenti.

L'ufficio comunale competente, periodicamente, esaminerà i risultati raggiunti dal servizio, i piani di intervento, la validità delle metodologie di lavoro, nel caso in cui saranno riscontrate carenze e/o problematiche lo stesso li comunicherà all'Ente il quale entro gg.5 dalla comunicazione provvederà alla loro eliminazione.

ART. 9

Utenti e costi

La cooperativa si impegna ad assistere per 8 mesi (termine perentorio o comunque sino all'esaurimento dei fondi), gli utenti residenti nei comuni di Nicosia, nella frazione di Villadoro, Gagliano, Capizzi, Cerami, Troina e Sperlinga.

Per il suddetto servizio l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere la somma complessiva di € 122.631,00 così distinta:

COSTO DEL PERSONALE (incomprimibile)	€ 102.200,00
ONERI DI GESTIONE (15%)	€ 15.330,00
COSTO COMPLESSIVO	€ 117.530,00
IVA 4%	€ 4.701,00
COSTO TOTALE	€ 122.231,00
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 400,00
COSTO TOTALE GENERALE	€ 122.631,00

Il suddetto costo è meglio analizzabile secondo il quadro dei costi allegato al presente capitolato sub A/1.

Dalla suddetta somma dovrà togliersi il ribasso d'asta effettuato solo sul costo di gestione e la somma mensile sarà calcolata sulla base delle ore effettuate nel mese di competenza. Il ribasso d'asta potrà essere riutilizzato per il prolungamento del servizio senza bisogno di ulteriore formalità burocratiche. Si conviene, espressamente, che eventuali aumenti delle imposte delle aliquote IVA non determineranno un aumento del corrispettivo a carico dell'Amministrazione Comunale ma saranno ad esclusivo carico dell'ente. La liquidazione avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, firmata dal legale rappresentante della cooperativa e vistata dal Servizio Sociale di ogni Comune del distretto per la regolarità.

Alla fattura mensile dovrà essere allegata:

- relazione sul servizio erogato predisposta dall'Assistente Sociale;
- elenco della utenza assistita per ogni singolo comune;
- dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa attestante l'applicazione del C.C.N.L. e copia del D.U.R.C.

Qualora dovessero verificarsi per qualsiasi motivo e/o a causa di ritardi nelle assegnazioni e/o trasferimenti regionali, mancanza di liquidità nelle casse comunali, le fatture presentate dall'ente saranno pagate al momento dell'accreditamento dei fondi da parte della Regione Siciliana.

La cooperativa, per il ritardato pagamento per le motivazioni di cui sopra e per qualsiasi altro motivo (compresa eventuale colpa degli uffici, escluso il dolo) non potrà pretendere alcunché per interessi, rivalutazione e/o indennizzo alcuno né interessi moratori ex art. 1284 c.c.

Tutti i costi di gestione (affitto locali, materiale di cancelleria, di pulizia, utenze TELECOM, ENEL, EAS, indennità di trasporto e spese per carburante autoveicoli, ecc.) sono a totale carico della cooperativa.

Ove dovesse verificarsi una diminuzione del numero di utenti del Servizio da assistere e/o del numero delle prestazioni connesse, tale circostanza non potrà essere fatta valere contro l'Amministrazione Comunale, la quale si impegna a retribuire esclusivamente le prestazioni e le ore effettivamente erogate e documentate.

Su espressa e motivata richiesta dell'Amministrazione Comunale, le attività previste ed il conseguente importo complessivo del servizio possono essere aumentate fino al 20%, procedendo al relativo impegno di spesa, fermo restando le altre condizioni di aggiudicazione, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione e/o pretendere indennità aggiuntive.

Variazioni di entità superiore al 20% potranno essere concordate tra le parti.

ART. 10

Oneri a carico

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Tali oneri, se dovuti e nella misura applicabile, sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria ed eventuali spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA eventuale s'intende a carico del Comune di Nicosia.

ART. 11

Divieto di cessione del contratto e del credito, subappalto

E' vietato all'impresa aggiudicataria cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del servizi, senza l'espressa autorizzazione del Comune.

ART. 12

Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

Il Comune conferisce all'aggiudicataria i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- a) la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito dei servizi sociali;
- b) i dati comunicati all'Aggiudicataria sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

I dati comunicati dal Comune all'Aggiudicataria o da questa direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso dell'Aggiudicataria stessa né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune stesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'Aggiudicataria di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge e di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti e/o infortuni, etc.).

L' Aggiudicataria si impegna inoltre a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato decreto n. 196/2003, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato, quando previsto.

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi all'Aggiudicataria, questa si impegna a:

1. soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt. 13,23,24,17 e 20 del D.Lgs. 196/03;

2. trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca-dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

ART. 13

Responsabilità dell'aggiudicataria

L'Aggiudicataria esonera espressamente e in tutto e per tutto il Comune da qualsiasi responsabilità per danni, compreso lo smarrimento, causati alle persone assistite ed alle cose, che dovessero derivare dallo svolgimento delle prestazioni assistenziali di cui al presente contratto. L'Aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli operatori addetti al servizio affidato di cui al presente capitolato. L'Aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori e/o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Aggiudicataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e utilizzando le cautele atte a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti.

L'Aggiudicataria sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arretrati agli utenti (sia sui mezzi di trasporto che a terra), alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere. L'Aggiudicataria in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e sostituzione degli oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'Aggiudicataria stessa.

Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione Comunale, senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezione alcuna. L'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare o a dimostrare di aver in corso le seguenti polizze: Polizza di responsabilità RCT, per i danni cagionati a terzi dall'aggiudicatario e dai suoi prestatori d'opera, a copertura delle obbligazioni assunte a seguito dell'appalto del servizio, con massimale non inferiore a € 500.000,00 (CINQUECENTOMILA/00) unico per sinistro. In relazione alla suddetta polizza il Comune Capofila di Nicosia dovrà essere espressamente annoverato tra i terzi.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa al Comune prima della sottoscrizione del contratto stesso.

L'operatività o meno di tale polizza non libera comunque l'aggiudicataria da tutte le proprie responsabilità nessuna esclusa, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART 14

Scioperi

In caso di sciopero dei propri dipendenti, l'Aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione preventiva e tempestiva al Servizio Sociale del Comune, nonché ad assicurare servizi alternativi secondo modalità concordate con il Servizio Sociale stesso.

ART. 15

Procedure concorsuali e fallimenti

Il contratto si intende risolto di diritto nel caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria. L'impresa appaltatrice sarà obbligata a:

1) rendere immediatamente noto al Comune le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

- modifica della ragione sociale dell'impresa,
- cessione dell'impresa,
- cessazione di attività,
- concordato preventivo, fallimento,
- stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento.

ART. 16

Revisione dei prezzi

Il prezzo offerto resterà fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

In essi si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione delle prestazioni del servizio in parola

I prezzi praticati si intendono offerti dall'Impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto ad eccezione degli aumenti del costo del personale previsti dal C.C.N.L.

Per quant'altro non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

PDZ 2010/2012
PROGETTO SAD
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI
QUADRO DEI COSTI
1° ANNUALITA
3° TRIENNIO
PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOMICILIARE
8 MESI

COMUNE	OPERATORI	UTENZA TEORICA	MONTE ORARIO X ASSISTENTE	COSTO ORARIO	COSTO COMPLESSIVO
NICOSIA	3 1	n. 40	533 (presunto)	€ 16,00 € 14,86	€ 34.112,00
TROINA	3	n. 22	485	€ 16,00	€ 23.280,00
GALIANO	2	n. 13	286	€ 16,00	€ 9.152,00
CAPIZZI	2	n. 12	260	€ 16,00	€ 8.320,00
CERAMI	1	n.9	364	€ 16,00	€ 5.824,00
SPERLINGA	1	n.5	157	€ 16,00	€ 2.512,00
TOTALE	13	n. 101			€ 83.200,00

PRESTAZIONE DI ASSISTENTE SOCIALE

COMUNE	OPERATORI	Monte orario complessivo x n. 2 assistente sociale	Costo orario	Costo complessivo x 8 mesi
NICOSIA	1	475	€ 20,00	€ 9.500,00
TROINA	1	475	€ 20,00	€ 9.500,00
TOTALE	2	950		€ 19.000,00



“B”

**COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
IV SETTORE
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**

OGGETTO: L. 328/00 – DISTRETTO SOCIO- SANITARIO D/23 NICOSIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI, ADULTI E MINORI)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALLE OFFERTE.

Il servizio di cui in oggetto potrà essere assunto dalla Cooperativa che presenti l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Ente ai sensi dell'art. 83/1° CD.Igvo n. 163/06 in base ai seguenti elementi che saranno cumulativamente valutati secondo i punteggi di seguito specificati. L'organo che valuterà l'offerta potrà disporre di **100 punti** che verranno attribuiti e così suddivisi:

A)

Nel settore dell'assistenza domiciliare per anziani – o per adulti ovvero minori - dall'01/05/2008 al 31/01/11 - allegando curriculum attività svolte con relative certificazioni di positivo svolgimento o autocertificazioni ai sensi di legge.

(un punto per ogni mese di attività o periodi superiori a 15 giorni)

Non verrà valutata l'attività di volontariato o svolta in maniera autonoma.

Non verrà valutato l'attività svolta quale Ente gestore di progetti del servizio civile nazionale e/o regionale.

Verrà attribuito un punteggio di un punto per ogni mese di attività anche se in un determinato mese o frazione la cooperativa abbia eseguito contemporaneamente diversi appalti per conto terzi.

Verrà valutata soltanto l'attività svolta a seguito di appalto aggiudicato o affidato direttamente da parte di Regione, Province, Comuni o altri enti pubblici economici. e AUSL.

In caso di associazione temporanea d'impresa o consorzio verrà valutata nel mese di riferimento soltanto l'attività di una soltanto della cooperativa associata.

L'attività verrà valutata per intero anche quando la cooperativa abbia partecipato alla gestione dell'appalto.

Non Verrà valutata l'attività svolta in qualità di ente gestore in proprio o a seguito d'appalto di comunità alloggio, case protette, case di riposo, centri di riabilitazione e similari.

Max punti 33,00

B)

Professionalità degli operatori che sono impegnati nel servizio di che trattasi

Assistente Sociale

Un punto per ogni mese di servizio espletato da uno/a assistente sociale alle dipendenze di una cooperativa regolarmente iscritta all'albo regionale (L.r. n. 22/86 – tipologia assistenza domiciliare per il periodo dal 01/05/2008 al 31/12/09

La ditta è in tal caso obbligata a impiegare nel presente appalto l'assistente sociale per cui le viene assegnato il punteggio.

Max punti 20

C)

Esenzione dall'IVA

Qualora la ditta dichiara di essere esente dall'IVA alla stessa verranno attribuiti punti 4.

Resta inteso che in tale senso la ditta dovrà fatturare in esenzione assoluta dell'IVA e l'importo previsto nel presente appalto per l'IVA verrà utilizzato dal comune di Nicosia per altre figure professionali da definirsi successivamente.

max punti 4

D)

Professionalità impiegate per attività migliorative del servizio

Un punto per ogni ora settimanale offerta per il disbrigo pratiche.

Disbrigo pratiche (ausiliario A/1) con un impiego per un massimo di n. 18 ore settimanali senza costi di alcun genere per il distretto D/23 e con programma predisposto dal distretto.

(Si specifica che l'ora offerta a settimana sarà riferita a tutto il periodo dell'appalto)

Le ore messe a disposizione verranno successivamente ripartite tra i vari comuni del distretto. Quindi il suddetto operatore dovrà recarsi nei vari comuni con oneri e responsabilità esclusivamente a carico dell'aggiudicataria.

max punti 18

E)

Ribasso d'asta

(1 punto per ogni punto percentuale di ribasso)

ESEMPIO:

- b)** se una ditta offre il 10% di ribasso sugli oneri di gestione, le verranno attribuiti 10 punti e di conseguenza gli oneri di gestione saranno calcolati al 13,50% (10% di 15 = 1,5). Quindi 15% (oneri di gestione) meno il 10% offerto sui predetti oneri si avrà che gli oneri di gestione verranno riconosciuti alla cooperativa al 13,50%, 15 meno 1,5 = 13,50.
- c)** se una ditta offre il 18% di ribasso le verranno attribuiti 18 punti;
- d)** se una ditta offre il 25% di ribasso le verranno attribuiti 25 punti (il massimo del punteggio).
- e)** se una ditta offre il 30% di ribasso le verranno attribuiti sempre 25 punti (il massimo del punteggio) fermo restando che però il ribasso del 30% verrà utilizzato per determinare il corrispettivo netto da erogare come oneri di gestione.

max-punti 25



DISTRETTO SOCIO – SANITARIO D/23

COMUNE CAPOFILA DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

C.A.P 94014

IV° SETTORE

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

Art. 26 del D. L gs. n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

**SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE
DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI (ANZIANI – ADULTI E MINORI).**

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

INDICE

1. Quadro Legislativo
2. Descrizione dell'attività appaltata e del servizio prestato.
3. Attrezzature e mezzi in dotazione
4. Scopo
5. Definizioni
6. Aggiornamento del D.U.V.R.I.
7. Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione
8. Procedura per i casi di emergenza
9. Prescrizioni
10. Valutazione dei costi della sicurezza

1. Quadro Legislativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123): Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

2. Descrizione dell'attività appaltata e del servizio prestato.

L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (Anziani – Adulti – Minori).

Il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

Servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (Anziani – Adulti – Minori) presso i seguenti Comuni appartenenti al Distretto socio sanitario n. 23.:

- Comune di Nicosia.
- Comune di Troina.
- Comune di Gagliano.
- Comune di Capizzi.
- Comune di Cerami.
- Comune di Sperlinga.

Breve descrizione delle attività svolte:

1. il servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (Anziani – Adulti – Minori) viene svolto direttamente presso le abitazioni degli utenti mediante procedura negoziata (ex trattativa privata).
2. la ditta aggiudicataria svolge tale servizio con personale proprio.
3. il personale dovrà occuparsi:
 - dell'aiuto per il governo e l'igiene dell'alloggio, giornaliero o periodico (pulizia ed igiene degli ambienti e dei servizi, aiuto per la preparazione dei pasti , cambio della biancheria) e igiene e cura della persona per tutti gli utenti a livello distrettuale;
 - igiene e cura alla persona anche extra domicilio;
 - sostegno psicologico volto a favorire i rapporti familiari e sociali;
 - rilevazione costante dei bisogni e verifica delle attività e dei programmi individuali d'intervento.
4. il personale deve essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni e ad una collaborazione reciproca.
5. il personale parteciperà ad attività di aggiornamento rientranti nel piano per la sicurezza.

3. Attrezzature e mezzi in dotazione

Le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio saranno di modesto impatto e saranno messe a disposizione della ditta affidataria.

4. Scopo

Scopo del presente documento è quello di:

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice attraverso l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;
- Fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori;
- Indicare i costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla richiamata legge.

5. Definizioni

Committente:

Trattasi dell'Ente che commissiona il lavoro o l'appalto. Nel Caso specifico trattasi di:

COMUNE DI NICOSIA – IV SETTORE – SERVIZI SOCIALI.

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore:

E' la ditta che riceve l'incarico o l'appalto per l'esecuzione di un'attività, la fornitura di una merce o di un servizio.

Interferenza:

Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi.

Costi della sicurezza:

In generale rientrano nei costi della sicurezza tutte quelle spese per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali.

Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice: Persona in organico all'Appaltatrice incaricata di sovrintendere e coordinare l'attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l'Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.

6. Aggiornamento del D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

7. Valutazione dei rischi afferenti l'interferenza tra attività e misure di prevenzione

Premesso che il Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa vigente in materia di sicurezza, si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta Appaltatrice ed all'interferenza tra le attività presenti.

Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla Committente.

RISCHIO	LUOGO DI LAVORO " MEDIO RISCHIO INCENDIO "	COSTI PER SICUREZZA
Misure di prevenzione e protezione	Informazione e formazione per i lavoratori addetti. Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori.	€ 300
RISCHIO	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: PRESENZA SIMULTANEA DI DUE LAVORATORI.	COSTI PER SICUREZZA
Misure di prevenzione e protezione	Informazione e formazione per i lavoratori addetti.	€ 100
RISCHIO	SCIVOLAMENTO SUI PERCORSI INTERNI DEI FABBRICATI, NONCHE' SULLE SCALE E SUI GRADINI	COSTI PER SICUREZZA
Misure di prevenzione e protezione	I lavoratori dovranno essere informati circa l'uso di scarpe protezione antiscivolo. I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante il pericolo di scivolamento.	0
RISCHIO	RISCHIO CON PARTI ELETTRICHE IN TENSIONE	COSTI PER SICUREZZA
Misure di prevenzione e protezione	I lavoratori dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro nessuna modifica. Naturalmente dovranno segnalare ai referenti eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.	0

8. Procedura per i casi di emergenza

Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nelle abitazioni del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.

Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.

9. Prescrizioni

In applicazione dell'art. 18 del D. L. gs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro.

Nei luoghi di lavoro è vietato portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro, inoltre è:

- vietato fumare nei luoghi dell'appalto;
- vietato manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative;
- vietato compiere di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- vietato usare, sui luoghi di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi le indossa;
- vietato abbandonare sui luoghi di lavoro o di passaggio materiali o residui specie se hanno parti taglienti o punte sporgenti che possono costituire pericolo in caso di caduta;
- vietato toccare linee o l'interno di motori e apparecchiature elettriche senza prima essersi assicurati che sia stata tolta corrente;
- obbligatorio segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperarsi direttamente, solo in caso di urgenza nell'ambito delle proprie competenze e possibilità).

10. Valutazione dei costi della sicurezza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, **resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.** I suddetti costi sono a carico dell'impresa.

Il D.U.V.R.I. redatto dalla ditta dovrà pure essere allegato al contratto.

Il Coordinatore tecnico dell'Appaltatrice dovrà verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all'attività ed adottare ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà ad osservare tutto quanto imposto dalla vigente normativa in materia ed in particolare dovrà:

- produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
- informare e formare i lavoratori (art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08);
- mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08);
- Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D. Lgs. 81/08).



COMUNE DI NICOSIA

Comune capofila del distretto socio sanitario D/23 L. 328/00
C.F. 81002210862

Prot. _____

Nicosia _____

APPALTO ESCLUSO DAL CODICE DEI CONTRATTI AI SENSI DELL'ART. 20 D.LEGVO 163/06 E S.M E.I.

OGGETTO: L. 328/00 P.d.Z. 2010/2012 - 3° Triennio - 1° annualità Distretto Socio-Sanitario D/23. Invito a procedura negoziata per l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti (anziani, adulti e minori) per 8 mesi residenti nei Comuni del distretto.

GIG _____

(codice identificativo gara)

Racc. a libretto (per le ditte residenti a Nicosia)

Racc. a/r (per tutte le altre ditte)

Precedute o accompagnate da:

- avviso telefonico
- eventuale fax
- trasmissione via email
- consegna brevi manu

Alla _____

Codesta spett. ditta/coop. è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto.

L'affidamento sarà effettuato alla ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi descritti nell' **allegato capitolato "sub A"** ai sensi dell'art. 83, 1° comma D.to Leg.vo 163/06 e successive modifiche **sulla base dei criteri previsti nell'allegato prospetto "sub B"**.

La partecipazione alla gara comporta l'integrale accettazione delle norme contenute nell'allegato capitolato e vale come impegno contrattuale.

L'importo del servizio per 8 mesi è così distinto:

COSTO DEL PERSONALE (incomprimibile)	€ 102.200,00
ONERI DI GESTIONE (15%)	€ 15.330,00
COSTO COMPLESSIVO	€ 117.530,00
IVA 4%	€ 4.701,00
COSTO TOTALE	€ 122.231,00
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€ 400,00
COSTO TOTALE GENERALE	€ 122.631,00

Per partecipare alla procedura negoziata, codesta Ditta dovrà far pervenire, attesa l'urgenza di assicurare il servizio di assistenza domiciliare, anche a mano, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno _____ i documenti sotto indicati in plico sigillato e controfirmato sui lati indirizzato al Comune di Nicosia, Piazza Garibaldi, 94014 Nicosia (EN) e sullo stesso, oltre all'indicazione dell'oggetto della presente, dovrà essere precisato anche il nominativo della ditta mittente completo di indirizzo. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e qualora pervenga oltre il suddetto termine, la ditta verrà esclusa.

Il plico dovrà contenere

Busta n. 1 sigillata e controfirmata contenente

- :
:
- A) decreto di iscrizione all'Albo Regionale Enti Locali ai sensi dell'art. 26 della L.R. 9.5.86 n.22 per la tipologia **assistenza domiciliare** o dichiarazione di responsabilità, nonché dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa dal legale rappresentante, ai sensi di legge, in cui si dichiara che non sono intervenute variazioni dalla data di emissione del decreto di iscrizione – **tipologia ass. domiciliare**. La mancanza della suddetta iscrizione comporta l'esclusione della gara, inoltre la mancanza di tale iscrizione (qualificabile come requisito tecnico) da parte di tutte le coop. associate in ATI o consorziate comporta l'esclusione della gara (TAR Campania Napoli – 6 XI – 97, n. 2871);
 - B) dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal titolare o legale rappresentante autenticata ai sensi di legge con la quale **la ditta dichiara chi sono gli amministratori con poteri di rappresentanza (nominativo, luogo e data di nascita, residenza)**,
 - C) **DURC (documento unico di regolarità contributiva)** che potrà essere prodotto in originale o anche in copia autenticata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, di data non anteriore a mesi tre dal rilascio;

Il concorrente potrà produrre altresì, in luogo del DURC, dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/00, che dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

- numeri di matricola o iscrizione relativi all'INPS e INAIL.
- Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi.
- Che non esistono inadempienze in atto o rettifiche notificate, non contestate e non pagate.

Ovvero, che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi.

La ditta dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- 1) di obbligarsi ad eseguire il servizio, ai prezzi offerti che riconosce remunerativi e compensativi;
- 2) di avere preso piena ed integrale conoscenza del servizio de qua e di accettare le norme indicate nel capitolato qui allegato e di essere perfettamente a conoscenza dei luoghi e territori dei comuni dove dovranno svolgersi le attività;
- 3) di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi i servizi, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circoscrizioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione dell'attività, di aver ritenuto i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da giustificare l'offerta presentata;
- 4) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la P.A. di cui agli artt.120 e segg. Della legge 24.11.81 n. 689 e successive modifiche;
- 5) di non aver in corso provvedimenti o procedimenti di sospensione o cancellazione dall'albo regionale ex L.r. n. 22/86;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate nella legge n. 575/65, nel testo modificato ed integrato dalla legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni approvate con le leggi n. 55/1990 e n. 203/1991, di non essere cioè intervenuti, nei propri confronti e dei conviventi maggiorenni, provvedimenti definitivi o provvisori che contemplino l'applicazione delle misure di prevenzione;
- 7) di non avere procedimenti penali per i reati previsti dall'art. 416/bis del C.P. e di non essere stato condannato per taluno di essi;

- 8) di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa e di non avere avuto procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa ;
- 9) che la ditta è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e di conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la dichiarazione del codice fiscale e del domicilio fiscale)
- 10) che nell'esercizio delle attività professionali non sia stato commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, dall'Ente appaltante;
- 11) che non siano state rese false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere ad appalti pubblici;
- 12) di avere piena disponibilità delle attrezzature e dei mezzi comunque necessari all'espletamento del servizio specifico e a disporre, anche nel prosieguo di personale idoneo al servizio, munito del titolo professionale;
- 13) di aver tenuto conto nella preparazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- 14) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. C), del decreto legislativo del 08/06/01, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1, del decreto legge 04/07/06, n. 223 D.L. convertito, con modificazioni dalla legge 04/08/06 n. 248;
- 15) di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione, tutti i documenti ed atti che saranno richiesti dal Comune ai fini della stipula del contratto;
- 16) l'assenza di compartecipazione alla gara di imprese i cui legali rappresentanti o amministratori rivestono lo stesso ruolo nella propria impresa;
- 17) L'assenza di compartecipazione alla gara di altre ditte controllate o controllanti rispetto alla propria;
- 18) di non partecipare alla gara in qualità di impresa aderente ad un consorzio di imprese che partecipi pure alla gara.
- 19) di obbligarsi ad aprire un numero di conto corrente sul quale l'ente appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto (ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 15 del 20/11/2008);
- 20) di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo bonifico bancario (Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale anche nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata.).

Tutte le suddette dichiarazioni sono richieste a pena di esclusione. , I N O L T R È ,

Nel caso di consorzi:

- La ditta dovrà dichiarare per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei servizi non possono essere diversi da quelli indicati

In caso di associazione o consorzio non ancora costituiti:

- La ditta dovrà indicare a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- La ditta dovrà assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alla associazioni temporanee o consorzi;

La ditta, inoltre, dovrà dichiarare a pena l'esclusione:

- la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

Ovvero, pena l'esclusione

- la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendente che abbia effettuato una assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

In caso di associazione o consorzio già costituito:

- la ditta dovrà fornire mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autenticata;

BUSTA N. 2

sigillata e controfirmata sui lati contenente **la documentazione per l'attribuzione dei punteggi;**
- nonchè il **DUVRI** firmato in ogni pagina per accettazione;
- il capitolato firmato in ogni pagina per accettazione

Busta n. 3:

Sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, una busta contenente **offerta** di ribasso, espressa in cifre e ripetuta in lettere, riferita unicamente alla quota relativa agli oneri di organizzazione sopra indicata, considerando che le spese relative al personale hanno carattere di rigidità e non sono soggette a ribasso in detta busta sigillata e con la soprascritta "OFFERTA". Oltre l'offerta non devono essere inseriti altri documenti. L'offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti della Società o dell'Ente Cooperativo o consorzio di Cooperative, nel qual caso occorre dimostrare, mediante documentazione da allegare, il conferimento al legale rappresentante della facoltà di adempiere agli incombeni relativi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le percentuali ai servizi che saranno eseguite dalle singole imprese e contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nell'articolo 11 del D. Lgs. 157/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

La fornitura del servizio si ritiene suscettibile di frazionamento e pertanto:

- le imprese associate manterranno la piena individualità riconosciuta anche ai fini impositivi;
- la contabilizzazione e la fatturazione farà capo alle singole imprese, ciascuna per la porzione di rispettiva competenza;
- ogni impresa perseguirà risultato reddituale indipendente da quello ottenuto dalle altre nella fornitura dei servizi di rispettiva competenza.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

La singola impresa, facente parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, deve conferire con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo e tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e segg. e risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio. (Il mandato speciale è conferito al rappresentante legale dell'impresa capogruppo).

A) Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi del comune di Nicosia quale comune capofila del distretto sociosanitario D/23;

B) Non è opponibile all'amministrazione la rinuncia al mandato da parte dell'impresa capogruppo. Il mandato deve sempre essere dato con rappresentanza in quanto il mandatario agisce in nome e per conto del mandante ed è l'unico interlocutore per l'amministrazione.

Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura, dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di imprese individuali, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altre imprese del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato ovvero di recedere dal contratto.

In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

AVVERTENZE

- A) il presente appalto è escluso dal codice dei contratti ai sensi dell'art. 20 d.legvo 163/06 e s.m e.i..
- B) la commissione sarà monocratica e sarà composta solo dal dirigente responsabile dei servizi sociali. La ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Entro dieci giorni della formale comunicazione di aggiudicazione, il soggetto aggiudicatario incaricato dovrà presentare la documentazione attestante i requisiti dichiarati, propedeutici alla sottoscrizione del verbale di consegna.
- In caso di rinuncia o di risoluzione del contratto sarà facoltà di questa amministrazione interpellare il secondo classificato al fine di sottoscrivere un nuovo contratto per il completamento dell'appalto.
- E' fatto obbligo al candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni. Il candidato o concorrente dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.
- Nel caso siano state ammesse solo due o più offerte e queste risultino uguali fra loro, si procederà all'aggiudicazione a sorteggio norma dell'art. 77 del regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, Non sarà possibile effettuare alcun miglioramento dell'offerta nel caso in cui la ditta abbia offerto il massimo del ribasso previsto per l'attribuzione di 25 punti per cui un eventuale offerta migliorativa non sarebbe suscettibile di fare aumentare il punteggio conseguito.
- Si ricorda che si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.
- L'amm.ne si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, nonché di sospenderla e di posticipare la data della gara, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo.
- Non sono ammesse offerte condizionate, indeterminate o con riferimento ad altra offerta relativa all'appalto. L'offerta e le dichiarazioni richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentate in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.
- E' fatto obbligo di allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario per tutte le dichiarazioni di responsabilità.
- Sono escluse le offerte alla pari o in aumento.
- L'offerta presentata non può essere ritirata né modificata o sostituita con altra.
- Sarà esclusa la ditta che effettui il ribasso sul costo relativo alla retribuzione degli operatori.
- Per partecipare alla gara non è richiesta la presentazione di alcun altro documento o dichiarazione non prescritti dalla presente.
- La ditta che non presenta il **DUVRI** ovvero non presenti il capitolato sarà esclusa.
- L'Ente appaltante si riserva di procedere alla verifica delle dichiarazioni sostitutive inerenti i requisiti di carattere generale e di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, nonché di tutto ciò dichiarato.
- L'appalto sarà aggiudicato alla cooperativa e/o associazione che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto sulla base dei criteri di valutazione (allegato B).
- In caso di controversia si specifica che il foro competente è quello di Nicosia.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
- Si comunica di seguito quanto previsto dall'art. 8 L.7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni:
- A) **AMMINISTRAZIONE COMPETENTE: Comune di Nicosia in qualità di Comune Capofila del distretto Socio Sanitario D/23;**
 - B) **UFFICIO PERSONALE RESPONSABILE: Comune di Nicosia – IV SETTORE – UFFICIO SERVIZI SOCIALI – Dirigente : Dott. Giovanni Leonardi;**
 - C) **UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI: Ufficio del Dirigente IV Settore , Dott. Giovanni Leonardi – Telefono o Fax. 0935 631150**

Codesta ditta ha diritto di prendere visione degli atti e di averli in copia .

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno _____ alle ore 11,00 presso i locali dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila di Nicosia, siti in Via B. di Falco c/o il Dirigente del Settore;

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni LEONARDI